Copia

COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano

Ordinanze del Sindaco

Reg Ord. N. 52 DEL 12-09-2025

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE SU LITORALE ALLA LOCALITÀ TORRE SCALE E SALE NEL TRATTO ANTISTANTE A PARTIRE DALLE COORDINATE GAUSS-BOAGA 1451771 4433207 E SINO AL 1452571 4433706 PER UN TRATTO COMPLESSIVO DI METRI 1482

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

VISTO il T.U. Delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO l'art. 98 del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.116/08, è di competenza del Comune la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2010, modificato dal D.M. 19 Aprile 2018, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione relativo a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale e informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

VISTA la nota A.R.P.A.S. – Servizio laboratorio di Cagliari in data 10.09.2025, acclarata al protocollo del comune in data 11.09.2025 al n. 10203 alle ore 14.20 con la quale si comunica ai sensi del d.lgs. 116/08 e DM 30.03.2010 e DM 19.04.2018 il "Fuori norma stagione balneare 2025 rilevati dalla stazione di monitoraggio B040OR di Torre Scale e Sale nel tratto a partire dalle coordinate gauss-Boaga 1451771 – 4433207 e sino al 1452571 – 4433706,

CONSIDERATO che dalle analisi sopraddette, effettuate ai sensi dell'art. 4 del Decreto attuativo 30.3.2010 D.lgs. 116/08 su campioni d'acqua marina prelevati in corrispondenza dei punti di monitoraggio del litorale di codesto Comune, **il giudizio è sfavorevole**, con conseguente necessità di vietare la balneazione per l'alterazione dei parametri microbiologici (valori di Escherichia Coli fuori norma)

RITENUTO di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l'adozione di apposito Provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica.

VISTI:

- il D.lgs. n. 116/08;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;
- il D.M. 19 Aprile 2018.

O R D I N A

Il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa del litorale rilevato dalla stazione Regionale B040OR di Torre Scale e Sale nel tratto antistante a partire dalle coordinate Gauss-Boaga 1451771 – 4433207 e sino al 1452571 – 4433706 per un tratto di litorale complessivo di metri 1482.

AVVERTE

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sino al termine della criticità segnalata che sarà comunicata tramite espressa revoca dell'Ordinanza.

Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, come disposto dall'art. 7 bis, c 1bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza, per motivi contingibili ed urgenti,

- al Sig. Prefetto di Oristano
- al Sig. Questore di Oristano
- al Commando Provinciale dei Carabinieri
- alla Capitaneria di Porto di Oristano
- alla locale stazione dei Carabinieri
- Al Ministero della salute
- Alla Regione Sardegna
- alla Polizia Locale
- all'Ufficio Tecnico

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto,

- entro 30 gg., ovvero ricorso al T.A.R. della Regione,
- entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
- tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e al sito ufficiale di questo Comune e copia della stessa venga diffusa mediante:

- affissione nei luoghi ed esercizi pubblici;
- comunicati stampa.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

DA MANDATO

Alla Polizia Locale ed agli altri Agenti di Forza Pubblica circa il controllo dell'esatta osservanza del presente Provvedimento.

Il Sindaco
Luigi Tedeschi

In pubblicazione all'albo pretorio dal 12-09-2025 al 27-09-2025 Reg.n.713

L'INCARICATO